

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

VISTI i fogli prot. n. 10527 del 25/11/2011 e prot. n. 596 del 20/01/2012, quest'ultimo assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 2104 del 27/01/2012, con i quali il responsabile dell'Area Tecnica -Servizio Assetto del Territorio di Monterosso Almo ha trasmesso a questo Dipartimento, per l'approvazione di competenza, la documentazione relativa alla Variante Ordinaria al Piano Regolatore Generale concernente la modifica all'art. 54 delle N.T.A. "Zona Fpa – Parco Archeologico di Calaforno", adottata con delibera consiliare n. 3 del 5/03/2010;

VISTI gli atti di pubblicità, ex art. 3 L. R. n. 71/78;

VISTA la certificazione a firma del Responsabile dell'AREA AA.GG. del 23/11/2011 in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e di pubblicazione nonché attestante la mancanza di osservazioni e/o opposizioni;

VISTA la nota della Soprintendenza dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di Ragusa prot. n. 3456 del 18/11/ 2011;

VISTO il parere n. 2 del 6/02/2012 reso dall'Unità Operativa 4.3 del Servizio 4/DRU, che di seguito, parzialmente si trascrive:

<<...OMISSIS...

Rilevato che:

L'Amministrazione Comunale con la sopra elencata Delibera consiliare n. 3/2010 ha adottato la Variante al P.R.G. vigente approvato con D.Dir. n. 449 del 16/04/2003, relativamente alla modifica dell'art. 54 delle N.T.A..

Di seguito si riporta l'art. 54 "Zona Fpa – Parco Archeologico di Calaforno" così come approvato da questo Dipartimento:

"Sono indicate come Zona Fpa le aree destinate a parco archeologico di Calaforno.

Nei territori destinati a parco non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie sino all'approvazione del regolamento delle attività, ai divieti e alle modalità d'uso del parco.

Nelle more di approvazione del suddetto regolamento sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della L.R. 71/78 sugli immobili esistenti alla data del 27/12/1984, purchè muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco e previo parere della Soprintendenza.

La zona Fpa comprende inoltre aree esterne alle aree di prereserva ma in contiguità con queste, che per le loro caratteristiche paesaggistiche sono sottoposte a tutela ambientale e come tali non edificabili."

La modifica, così come proposta dal Presidente del Consiglio Comunale e da alcuni Consiglieri, consiste nell'introduzione al 3° comma di detto art. 54 degli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui alla lett. c) dell'art. 20 della L.R. n. 71/78.

Si trascrive il testo dell'art. 54 così come modificato ed adottato:

"Sono indicate come Zona Fpa le aree destinate a parco archeologico di Calaforno.

Nei territori destinati a parco non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o

attività edilizie sino all'approvazione del regolamento delle attività, ai divieti e alle modalità d'uso del parco.

Nelle more di approvazione del suddetto regolamento sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della L.R. 71/78 sugli immobili esistenti alla data del 27/12/1984, purchè muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico e previo parere della Soprintendenza.

La zona Fpa comprende inoltre aree esterne alle aree di prereserva ma in contiguità con queste, che per le loro caratteristiche paesaggistiche sono sottoposte a tutela ambientale e come tali non edificabili.”

La Soprintendenza dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana competente per il territorio con la succitata nota prot. n. 3456/2011 ...ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22.01.04..., per quanto di stretta competenza rilascia autorizzazione ed APPROVA la modifica...

Considerato che nulla ha da rilevarsi dal punto di vista urbanistico, questa U.O. 4.3 del Servizio 4/DRU è del parere che la Variante Ordinaria, ex art. 3 e art. 4 L.R. n. 71/78, relativa alla modifica dell'art. 54 delle N.T.A. “Zona Fpa – Parco Archeologico di Calaforno”, adottata con Delibera del Consiglio comunale di Monterosso Almo n. 3 del 5/03/2010, sia meritevole di approvazione

RITENUTO di condividere il superiore parere n. 2/2012;

DECRETA

Art.1): Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71 del 27.12.1978, è approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Monterosso Almo, adottata con Delibera del Consiglio comunale n. 3 del 5/03/2010.

Art.2): Fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) Parere n. 2 del 6/02/2012 dell'Unità Operativa 4.3 del Servizio 4/DRU;
- 2) Delibera del Consiglio comunale di Monterosso Almo n. 3 del 5/03/2010.
- 3) Nota della Soprintendenza dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di Ragusa prot. n. 3456 del 18/11/ 2011;

Art.3): Il Comune di Monterosso Almo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della Variante in argomento.

Art.4): Ai sensi dell'art.10 della legge n. 1150/1942, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 13/02/2012

Il Dirigente Generale
(Sergio Gelardi)

Il Dirigente dell'U.O.
(arch. A.M.Stellino)

Il Dirigente del Servizio
(ing. M. Verace)